

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) VARDI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NOAH VARDI

Seduta del 17/04/2026

FATTO

Nell'atto introduttivo al ricorso l'Ente ricorrente riferisce di aver attivato Pagoinrete per il pagamento della quota assicurativa degli alunni per l'a.s. 2020/2021. A causa di un errore tecnico del sistema, le quote sono inizialmente state indirizzate ad un conto vecchio, ormai chiuso, tenuto presso l'odierna resistente. Per il recupero di queste somme, la scuola si è attivata contattando per le vie brevi la tesoreria della banca che non ha effettuato le azioni necessarie per stornare le somme in entrata. La scuola poi si è adoperata inviando numerose pec, per comunicare tutti i dati necessari alla riscossione di queste somme dovute. Dopo alcuni mesi, una parte delle somme dovute (€ 1900), è stata recuperata, mentre altre somme (€ 3.100) non sono state riversate sul conto della scuola. Con l'odierno ricorso, parte ricorrente domanda la condanna dell'intermediario alla restituzione delle somme residue. In sede di controdeduzioni l'intermediario afferma di aver svolto il ruolo di Tesoriere della ricorrente dall' 1/1/2016 sino a tutto il 31/12/2018. Dal 1/1/2019 ha cessato di ricoprire il ruolo di Tesoriere del citato Istituto, con il subentro del nuovo Tesoriere; conseguentemente, in data 8/1/2019 ha estinto il conto di tesoreria n. 10630***. Sorprendentemente, nel periodo seguente, la Banca ha continuato a ricevere bonifici in favore dell'Istituto che, non trovando nel sistema destinataria l'IBAN di riferimento, venivano respinti dal sistema informatico della Banca, la quale non ricoprendo più il ruolo di Tesoriere non aveva facoltà di compiere atti di gestione per conto dell'Ente. La chiusura del conto corrente determina difatti l'estinzione del rapporto contrattuale e il venir meno di ogni obbligo della Banca di dare esecuzione a operazioni successive riferite al rapporto cessato, essendo venuto meno il substrato contrattuale (Il conto di Tesoreria) che giustifica l'operazione di deposito e gestione delle somme.

L'intermediario, all'epoca dei fatti, contattava prontamente il personale dell'Istituto ricorrente, per informarlo dell'accaduto. In tale occasione veniva a conoscenza (direttamente dal personale dell'Istituto) che l'inconveniente occorso era stato dovuto a una (ingiustificabile) leggerezza dovuta alla mancata indicazione, da parte dell'istituto stesso, sulla piattaforma "pagoPA", del nuovo IBAN dell'Istituto in essere presso il nuovo Tesoriere. Tuttavia, anche nel corso dei mesi successivi la Banca ha continuato a ricevere (per motivi incomprensibili) ulteriori bonifici, e ciò sino al 21/10/2020.

L'intermediario evidenzia, per quanto sopra, che l'Istituto ricorrente non si è adoperato in maniera diligente per far sì che i pagamenti pervenissero con regolarità al nuovo Tesoriere. Il sistema di pagamento PagoPA è disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD) come modificato dal D.Lgs. n. 217/2017. Le Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni (emanate dall'Agenzia per L'Italia Digitale ai sensi dell'art. 5 CAD) stabiliscono al capitolo 11 che "ai sensi degli art. 24 e 25 del D.Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017, gli enti creditori e prestatori di servizi di pagamento non sono responsabili della mancata esecuzione o della esecuzione inesatta del pagamento se i dati identificativi del pagatore e del soggetto versante, le coordinate di addebito o di accredito del pagamento forniti dal pagatore o dal soggetto versante sono inesatti. Essi non sono altresì responsabili della mancata esecuzione o della esecuzione inesatta del pagamento se i codici identificativi del versamento di cui al capitolo 7, forniti dal pagatore o dal soggetto versante, sono inesatti o mancanti". La banca, inoltre, dopo innumerevoli contatti per le vie brevi con il personale dell'istituto, ha anche trasmesso a mezzo mail del 5/7/2021 un file contenente tutti i bonifici pervenuti e scartati dalla procedura con causale N003 =Conto Chiuso. A riprova del comportamento diligente della banca, riporta altresì in allegato la documentazione relativa alle interlocuzioni intercorse in data 29/07/2022 con il proprio Outsourcer informatico al fine di verificare la possibilità di richiedere la restituzione dei bonifici respinti. A tale richiesta l' Outsourcer ha confermato che "L'Ente deve richiedere le somme alle banche che hanno ricevuto vari bonifici (restituiti)," e ha suggerito di fornire all'Ente medesimo il file relativo ai citati bonifici, come già fatto con la richiamata mail del 5/7/2021. Per questo, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso si fonda sulla seguente vicenda, ricostruita dalle parti. La ricorrente deteneva presso l'intermediario un conto corrente di tesoreria, estinto in data 8/1/2019. Nonostante l'estinzione del rapporto, la banca continuava a ricevere bonifici indirizzati al vecchio IBAN associato al conto dal 04.02.2019 al 21.10.2020, che venivano rifiutati, come da estratto allegato dall'intermediario. Parte ricorrente attribuisce la circostanza ad un "errore tecnico", mentre l'intermediario deduce di aver contattato il personale dell'istituto, il quale confermava che "l'inconveniente occorso era stato dovuto a una leggerezza dovuta alla mancata indicazione, da parte dell'Istituto Comprensivo stesso sulla piattaforma PagoPa del nuovo Iban". Parte ricorrente non presenta atto di replica.

Nel ricorso, tuttavia, sostiene di poter ottenere il rimborso delle somme esclusivamente dalla banca resistente. Per contro, l'intermediario produce una dichiarazione dell'outsourcer informatico che ha confermato che "L'Ente deve richiedere le somme alle banche che hanno ricevuto vari bonifici (restituiti)," e ha suggerito di fornire all'Ente medesimo il file relativo ai citati bonifici, come già fatto con mail del 5/7/2021. I bonifici sarebbero stati dunque restituiti alle banche mittenti e non sarebbero mai pervenuti all'odierna resistente, perché rifiutati.

Tanto premesso, occorre valutare se la domanda di restituzione delle somme rivolta all'odierna resistente sia fondata. Il Collegio rileva come, secondo il proprio consolidato orientamento, in caso di ripetizione di indebito, la relativa domanda restitutoria debba essere eventualmente rivolta nei confronti di chi ha ricevuto le somme (ossia dell'effettivo *accipiens*) o della banca dell'*accipiens* (Cfr. Collegio di Roma dec. n. 8037/25). Nel caso di specie, l'intermediario ha provato che i bonifici indirizzati alla banca sono stati respinti con causale conto chiuso e restituiti alla banche mittenti. La domanda non può pertanto trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE